

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

ADUNANZA DEL 2 giugno 1978

N. 4 dell'O.d.G.

N. 298 Reg. deliberazioni

OGGETTO: Legge regionale "Modifiche ed integrazioni della L.R. 30.5.1977, n. 17 - Norme sulla contabilità regionale".

L'anno millenovecentosettantotto il giorno due del mese di giugno alle ore 10,30, in Bari, nella sala delle Adunanze del Consiglio Regionale in seduta pubblica si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del sig. Prof. Luigi Tarricone

vice presidenti i sigg. Giuseppe Conte - Antonio Somma

consiglieri segretari i sigg. Cav. Uff. Giuseppe Colonna- Prof. Rocco Galatone

e con l'assistenza:

— del Coordinatore del Settore della Segreteria Generale Dott. Eraldo Panunzio

— del Coordinatore dell'Ufficio Aula e Resocontazione f.f. Dott. Renato Guaccero

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) Andretta avv. Aurelio	si		26) Liuzzi dott. Francesco	si	
2) Aprile ins. Brizio Leonardo	"		27) Margiotta avv. Giovanni	"	
3) Augelli dott. Raffaele		si	28) Monfredi dott. Angelo	"	
4) Baldassarre dott. Gaetano		"	29) Morea prof. Leonardo	"	
5) Blandolino prof. Antonio	"		30) Palma avv. Vincenzo	"	
6) Borgia dott. Carlo		"	31) Panico sig. Pasquale	"	
7) Bortone avv. Giorgio	"		32) Papa sig. Giuseppe	"	
8) Calvario avv. Pasquale		"	33) Papapietro sig. Giovanni	"	
9) Cassano on. Michele		"	34) Piacquadio avv. Antonio	"	
10) Ciocia dott. Graziano		"	35) Piccigallo ins. Benito		si
11) Ciuffreda avv. Pasquale	"		36) Princigalli sig. Giacomo		
12) Clemente sig. Tommaso	"		37) Quarta dott. Nicola	"	
13) Colamonaco sig.ra Maria	"		38) Raimondo sig. Cosimo	"	
14) Colasanto dott. Giuseppe	"		39) Rizzo prof. Marcello	"	
15) Colonna cav. uff. Giuseppe	"		40) Romano avv. Domenico	"	
16) Conte ins. Giuseppe	"		41) Romano on. Antonio <i>L. FIANZA COSIMO</i>	"	
17) D'Alena avv. Fedele	"		42) Rotolo avv. Nicola	"	
18) D'Andrea geom. Nicola	"		43) Sasso on. prof. Giuseppe	"	
19) Dilonardo prof. Giovanni	"		44) Somma sig. Antonio	"	
20) Fantasia prof. Matteo	"		45) Sorice avv. Vincenzo	"	
21) Fiore dott. Alessandro	"		46) Tarricone prof. Luigi	"	
22) Fitto dott. Salvatore	"		47) Tatarella dott. Giuseppe	"	
23) Galatone prof. Rocco	"		48) Trisorio Liuzzi avv. Gennaro	"	
24) Giampaolo ins. Filippo	"		49) Ventura sig. Antonio	"	
25) Leucci sig. Giovanni	"		50) Zingrillo dott. Giuseppe	"	

A relazione del sig. Vice Presidente di turno, prof. Giuseppe Conte (si è allontanato il Presidente Tarricone), il quale informa l'Assemblea che quanto argomento iscritto all'ordine del giorno è il disegno di legge "Modifiche ed integrazioni della L.R. 30.5.1977, n. 17 - Norme sulla contabilità regionale".

" Dà la parola al relatore per la I Commissione consiliare permanente, cons. Fiore.

- Omissis -

Segue la discussione generale.

- Omissis -

Il Presidente informa l'Assemblea che si deve votare il disegno di legge articolo per articolo. Ne dà lettura.

- Omissis -

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente avverte l'Assemblea che si deve votare il disegno di legge nel suo complesso.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita e fatta propria la relazione al disegno di legge:

Preso atto della discussione generale sul disegno di legge:

Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli:

Ad unanimità di voti, espressi ed accertati per alzata di mano

DELIBERA

di approvare, così come approva, il disegno di legge "Modifiche ed integrazioni della L.R. 30.5.1977, n. 17 - Norme sulla contabilità regionale", nel testo allegato alla presente delibera e di essa facente parte integrante.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Conte

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Colonna-Galatone

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

LEGGE REGIONALE

"Modifiche ed integrazioni della L.R. 30.5.1977, n. 17: Norme sulla contabilità regionale".

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

Art. 1

Il 2° comma dell'art. 62 della legge 30.5.1977, n. 17 "Norme sulla contabilità regionale" è abrogato.

Al 4° comma, rigo 1°, di detto articolo vengono soppresse le parole "e 2° comma".

(Approvato all'unanimità).

Art. 2

Il 1° comma dell'art. 63 della legge "Norme sulla contabilità regionale" è sostituito dal seguente:

"Tutti gli atti dai quali possa comunque derivare un impegno di spesa a carico del bilancio regionale, prima della loro formale adozione da parte dei competenti organi regionali, debbono essere trasmessi alla Ragioneria della Regione, la quale, verificata la esatta imputazione della spesa al bilancio nonché la disponibilità sul capitolo relativo, effettua la prenotazione dell'impegno e ne dà atto in un apposito documento".

(Approvato all'unanimità).

Art. 3

Il 5° comma dell'art. 94 della legge "Norme sulla contabilità regionale" è sostituito dal seguente:

"Gli ordinativi di pagamento ed i loro allegati sono firmati dal funzionario delegato e vistati per il riscontro contabile dall'impiegato responsabile addetto ai servizi contabili o da un suo sostituto nominati dalla Giunta regionale fra il personale appartenente al livello funzionale non inferiore al 5°".

(Approvato all'unanimità).

Art. 4

L'ultimo comma dell'art. 95 della legge "Norme sulla contabilità regionale" è sostituito dal seguente:
"La dipendenza, effettuato il pagamento, trattiene il modello A3 con gli eventuali allegati ai propri atti e provvede ad inviare i modelli A1 e A2 con gli eventuali allegati rispettivamente al funzionario delegato e alla tesoreria regionale".
(Approvato all'unanimità).

Art. 5

Le parole "non oltre il 25 gennaio dall'esame successivo" del terzo comma dell'art. 96 della legge "Norme sulla contabilità regionale" vengono sostituite dalle seguenti: "non oltre il 20 gennaio dell'anno successivo".
(Approvato all'unanimità).

Art. 6

Il n. 1 del 2° comma dell'art. 101 della legge "Norme sulla contabilità regionale" è sostituito dal seguente:
"1) spese per lavori da farsi in economia per manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni mobili ed immobili degli uffici e servizi periferici regionali".

Il n. 3) dello stesso articolo è sostituito dal seguente:
"3) spese postali, telegrafiche, telefoniche, per energia elettrica, spese condominiali, imposte e tasse relative agli immobili adibiti ad uffici, spese per acquisto di valori bollati, per registrazione di atti, spese contrattuali e d'asta".
(Approvato all'unanimità).

Art. 7

Il 1° comma dell'art. 104 della legge "Norme sulla contabilità regionale" viene sostituito dal seguente:
"I fondi sono utilizzati mediante ordinativi numerati progressivamente da emettersi in triplice copia su modelli conformi agli allegati "E1", "E2", "E3", "E1 bis", "E2 bis", "E3 bis", della presente legge".
(Approvato all'unanimità).

Art. 8

L'art. 109 della legge "Norme sulla contabilità regionale" viene sostituito dal seguente:

"Alla chiusura di ciascun esercizio finanziario, in uno con la presentazione del rendiconto relativo all'ultimo trimestre, i funzionari delegati sono obbligati a versare in conto entrata le somme residue sui fondi loro accreditati all'inizio dell'esercizio stesso ad eccezione di quelle somme necessarie per provvedere al pagamento di spese impegnate e non potute pagare entro l'esercizio finanziario che potranno essere trattene dai funzionari delegati, previa segnalazione alla Ragioneria Centrale, per la loro inclusione nel conto residui dell'esercizio successivo.

Il reintegro dei fondi, ai sensi del precedente art. 108, relativo all'ultimo rendiconto annuale sarà direttamente versato in conto entrate dalla Regione a saldo restituzione delle somme accreditate all'inizio dell'esercizio.

I rendiconti delle somme trattenute ai sensi del 1° comma dovranno essere presentati dai funzionari delegati entro il 25 aprile dell'esercizio successivo a quello in cui risultano assunti gli impegni di spesa".

(Approvato all'unanimità).

Art. 9

I modelli allegati alla legge "Norme sulla contabilità regionale" sono sostituiti da quelli allegati alla presente legge.

(Approvato all'unanimità).

Art. 10

Disposizioni transitorie e finali

Gli accreditamenti in atto al 31 dicembre 1978 per spese concernenti lavori in economia (in amministrazione diretta e per cottimi), ad eccezione di quelli previsti dall'art. 101 della legge 30.5.1977, n. 17, così come modificato con la presente legge, saranno convertiti dal 1° gennaio 1979 in aperture di credito a norma degli artt. 92 e 93 della predetta legge 30.5.1977, n. 17 previa estinzione mediante versamento delle somme relative sul capitolo di entrata "Movimenti interinali e giri contabili".

Per detti versamenti si osserveranno le disposizioni di cui al 2° e 3° comma dell'art. 110 della legge sulla contabilità regionale sopracitata.

(Approvato all'unanimità).

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Conte

I CONSIGLIERI SEGRETARI
Colonna-Galatone